

TARIFFE D.Lgs. 02/02/2021 n. 32 (*)

Controlli ufficiali ed altre attività ufficiali, compresi quelli effettuati con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico, effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di:

- **ALIMENTI E SICUREZZA ALIMENTARE**
- **Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA)**
- **MANGIMI**
- **SALUTE ANIMALE**
- **Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati (SOA)**
- **BENESSERE DEGLI ANIMALI**
- **Immissione in commercio e uso di PRODOTTI FITOSANITARI**

PRESTAZIONE	Rif. normativo	Tariffa euro	Maggiorazioni	note
EXPORT - Controlli ufficiali e altre attività ufficiali, anche effettuati con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico, finalizzati all'attività di esportazione, compresa la verifica dei requisiti richiesti da Paesi terzi	D.Lgs. 02/02/2021 n. 32 art. 5 commi 5 - 6 - 7 art. 9 c. 3 lettera b) controlli ufficiali e altre attività su richiesta di cui all'art. 5 commi 5 - 6 - 7	Tariffa su base oraria ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.Lgs. 02/02/2021 n. 32 calcolata separatamente rispetto alle altre tariffe (**)	Alla tariffa si applicano le maggiorazioni (***) previste all'art. 8 commi 1 e 4 del D.Lgs. 02/02/2021 n. 32	Questa tariffa si applica anche ai controlli ufficiali e altre attività ufficiali: -finalizzato al rilascio di certificati e attestati ufficiali per export; -finalizzati all'inserimento e al mantenimento degli stabilimenti nelle liste export; -effettuati per gli scambi commerciali di animali, compresi i Pets, di cui alla parte IV del Reg. UE 429/2016. In caso di campionamento il costo delle verifiche analitiche, inclusi analisi, prove e diagnosi, finalizzate all'esportazione è a carico dell'operatore. Tale costo verrà aggiunto alla tariffa ed è determinato sulla base dei tariffari dei laboratori di riferimento. Non rientrano tra i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di cui all'art. 5 c. 5 quelli condotti attraverso piani di monitoraggio e di sorveglianza nazionali per la verifica dei requisiti dello stato membro e non del singolo operatore.
Sezione 1 – Controlli ufficiali nei macelli (Stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. CE 853/2004, Allegato III, Sezione I macelli di ungulati domestici – SH; Sezione II macelli di pollame e lagomorfi – SH; Sezione III macelli di selvaggina di allevamento – SH) Sezione 3 – Controlli ufficiali negli stabilimenti di lavorazione della selvaggina (Stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. CE 853/2004, Allegato III, sezione IV Centri di lavorazione della selvaggina – GHE, relativamente alla selvaggina cacciata e abbattuta nell'ambito dei piani di controllo, come da normativa nazionale e regionale sulla protezione della fauna omeoterma)	D.Lgs. 02/02/2021 n. 32 art. 6, commi 1 e 5 Allegato 2, Sezione 1 Allegato 2, Sezione 3	Si applica su base mensile la tariffa più favorevole all'operatore tra quelle previste all'allegato 2 sezioni 1 e 3 del D.Lgs. 02/02/2021 n. 32 e la tariffa calcolata su base oraria ai sensi dell'art. 10 c. 2 dello stesso decreto (**)	Alla tariffa si applica la maggiorazione dello 0,5% prevista dall'art. 8 c. 4 del D.Lgs. 02/02/2021 n. 32(***)	Sono escluse dal calcolo della tariffa su base oraria e computate in aggiunta alla tariffa più favorevole le ore per: - controlli ufficiali e altre attività ufficiali, su richiesta dell'operatore, effettuati dall'Azienda sanitaria locale con tariffa maggiorata (***) di cui all'art. 8, c. 1 - controlli ufficiali originariamente non programmati e i controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta degli operatori effettuati dall'Azienda sanitaria locale (art. 9, c. 1) In caso di macelli o centri di lavorazione della selvaggina con annessi laboratori di sezionamento per la determinazione della tariffa dovuta si rimanda a quanto previsto all'art. 6 c. 3 del D.Lgs. 02/02/2021 n. 32.
Sezione 2 – Controlli ufficiali nei laboratori di sezionamento (Stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III Sezioni I, III e IV - laboratori di sezionamento di carni di ungulati domestici, di carni di selvaggina di ungulati selvatici allevati e di carni di selvaggina selvatica grossa – CP; allegato III Sezioni II, III e IV - laboratori di sezionamento di carni di pollame e lagomorfi e di carni di piccola selvaggina di penna e di pelo allevata o cacciata – CP)	D.Lgs. 02/02/2021 n. 32 art. 6, commi 2-3-4-5 Allegato 2, Sezione 2	Si applica su base mensile la tariffa più favorevole all'operatore tra quelle previste all'allegato 2 sezione 2 del D.Lgs. 02/02/2021 n. 32 e la tariffa calcolata su base oraria ai sensi dell'art. 10 c. 2 dello stesso decreto (**)	Alla tariffa si applica la maggiorazione dello 0,5% prevista dall'art. 8 c. 4 del D.Lgs. 02/02/2021 n. 32(***)	Sono escluse dal calcolo della tariffa su base oraria e computate in aggiunta alla tariffa più favorevole le ore per: - controlli ufficiali e altre attività ufficiali, su richiesta dell'operatore, effettuati dall'Azienda sanitaria locale con tariffa maggiorata (***) di cui all'art. 8, c. 1 - controlli ufficiali originariamente non programmati e i controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta degli operatori effettuati dall'Azienda sanitaria locale (art. 9, c. 1) In caso di laboratori di sezionamento annessi a macelli o a centri di lavorazione della

				selvaggina per la determinazione della tariffa dovuta si rimanda a quanto previsto all'art. 6 c. 3 del D.Lgs. 02/02/2021 n. 32.						
<p>Sezione 4 – Controlli ufficiali della produzione di latte</p> <p>(Stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IX Latte e prodotti a base di latte - Centro di standardizzazione – PP; allegato III, sezione IX Latte e prodotti a base di latte - Trattamento termico – PP)</p>	<p>D.Lgs. 02/02/2021 n. 32 art. 6, commi 2 e 5 Allegato 2, Sezione 4</p>	<p>Si applica su base mensile la tariffa più favorevole all'operatore tra quelle previste all'allegato 2 sezione 4 del D.Lgs. 02/02/2021 n. 32 e la tariffa calcolata su base oraria ai sensi dell'art. 10 c. 2 dello stesso decreto (**)</p>	<p>Alla tariffa si applica la maggiorazione dello 0,5% prevista dall'art. 8 c. 4 del D.Lgs. 02/02/2021 n. 32(***)</p>	<p>Sono escluse dal calcolo della tariffa su base oraria e computate in aggiunta alla tariffa più favorevole le ore per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - controlli ufficiali e altre attività ufficiali, su richiesta dell'operatore, effettuati dall'Azienda sanitaria locale con tariffa maggiorata (***) di cui all'art. 8, c. 1 - controlli ufficiali originariamente non programmati e i controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta degli operatori effettuati dall'Azienda sanitaria locale (art. 9, c. 1) 						
<p>Sezione 5 – Controlli ufficiali della produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura</p> <p>(Stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III Sezione VIII prodotti della pesca – Impianti dei prodotti della pesca freschi – FFPP; Allegato III Sezione VIII prodotti della pesca – mercato ittico all'ingrosso – WM; allegato III Sezione VIII prodotti della pesca – impianto collettivo per le aste – AH)</p>	<p>D.Lgs. 02/02/2021 n. 32 art. 6, commi 2 e 5 Allegato 2, Sezione 5</p>	<p>Si applica su base mensile la tariffa più favorevole all'operatore tra quelle previste all'allegato 2 sezione 5 del D.Lgs. 02/02/2021 n. 32 e la tariffa calcolata su base oraria ai sensi dell'art. 10 c. 2 dello stesso decreto (**)</p>	<p>Alla tariffa si applica la maggiorazione dello 0,5% prevista dall'art. 8 c. 4 del D.Lgs. 02/02/2021 n. 32(***)</p>	<p>Sono escluse dal calcolo della tariffa su base oraria di cui al comma 1 e computate in aggiunta alla tariffa più favorevole le ore per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - controlli ufficiali e altre attività ufficiali, su richiesta dell'operatore, effettuati dall'Azienda sanitaria locale con tariffa maggiorata di cui all'art. 8, c. 1 - controlli ufficiali originariamente non programmati e i controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta degli operatori effettuati dall'Azienda sanitaria locale (art. 9, c. 1) 						
<p>Sezione 6 – Stabilimenti assoggettati a tariffe forfettarie annue</p>	<p>D.Lgs. 02/02/2021 n. 32 art. 6, commi da 6 a 12 Allegato 2, Sezione 6</p>	<p>Tariffa forfettaria annua differenziata in tre fasce di rischio:</p> <table border="1"> <tr> <td>Rischio Basso</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>Rischio Medio</td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td>Rischio Alto</td> <td>800,00</td> </tr> </table>	Rischio Basso	200,00	Rischio Medio	400,00	Rischio Alto	800,00	<p>Alla tariffa si applica la maggiorazione dello 0,5% prevista dall'art. 8 c. 4 del D.Lgs. 02/02/2021 n. 32 (***)</p>	<p>La tariffa si applica, a prescindere dall'esecuzione del controllo ufficiale, sugli stabilimenti elencati nella tabella A sezione 6 Allegato 2 del D.Lgs. 02/02/2021 n. 32 che commercializzano all'ingrosso una quantità superiore al 50% della propria merce.</p> <p>Sono sempre assoggettati alla tariffa le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e i cash and carry (art. 6 c. 10 del decreto)</p> <p>Sono esclusi dal pagamento della tariffa i produttori primari, i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico.</p> <p>Nel caso in cui lo stabilimento effettui più di una delle attività di cui all'all. 2 sez. 6 tab. A si applica un'unica tariffa corrispondente a quella relativa al livello di rischio più alto tra quelli attribuiti allo stabilimento</p>
Rischio Basso	200,00									
Rischio Medio	400,00									
Rischio Alto	800,00									
<p>Sezione 7 - Ispezione ante mortem in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello</p>	<p>D.Lgs. 02/02/2021 n.32 art. 9 commi 5 – 6 Allegato 2, Sezione 7</p>	<p>20,00 a capo</p> <p>Tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 7 del D.Lgs. 02/02/2021 n. 32</p>	<p>Alla tariffa si applica la maggiorazione dello 0,5% prevista dall'art. 8 c. 4 del D.Lgs. 02/02/2021 n. 32 (***)</p>	<p>Fatte salve le esclusioni previste all'art. 1 c. 6 del D.Lgs. 02/02/2021 n. 32, la tariffa si applica a tutti gli operatori, senza esclusioni, compresi gli operatori della produzione primaria.</p> <p>La tariffa include la certificazione prevista ed è applicata indipendentemente dall'esito dell'ispezione ante mortem. Nel caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello non è prevista alcuna riduzione delle tariffe di cui all'art. 6 commi 1 e 3 del decreto.</p> <p>Il costo delle analisi per la ricerca della Trichinella e gli importi delle analisi di laboratorio effettuate nell'ambito dell'ispezione post mortem degli animali sottoposti a macellazione d'urgenza fuori dal</p>						

				macello sono a carico dell'operatore dello stabilimento di macellazione o di lavorazione della selvaggina.
<p>Sezione 8 - Rilascio riconoscimento condizionato e definitivo degli stabilimenti dei settori:</p> <p>a) degli alimenti di cui all'articolo 6, del regolamento (CE) n. 852/2004 e di cui all'articolo 148, del regolamento in relazione al riconoscimento degli stabilimenti conformemente ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004;</p> <p>b) dei mangimi di cui agli articoli 9 e 10, del regolamento (CE) n. 183/2005 e di cui all'articolo 79, paragrafo 2, lettera b) del regolamento;</p> <p>c) dei sottoprodotti di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009;</p> <p>d) della sanità animale, limitatamente al riconoscimento condizionato e definitivo degli stabilimenti di cui agli articoli da 94 a 100 e da 176 a 184 del regolamento (UE) 2016/429.</p>	<p>D.Lgs. 02/02/2021 n. 32</p> <p>art. 6 commi 13 - 14</p> <p>Allegato 2, Sezione 8</p> <p>punti 1 e 2</p>	<p>300,00</p> <p>Tariffa forfettaria di cui all'all. 2 sez. 8 punto 1 del D.Lgs. 02/02/2021 n. 32 per il riconoscimento, inclusiva delle prime 3 ore di attività del controllo ufficiale e dei sopralluoghi, indipendentemente dal numero di addetti al controllo ufficiale</p> <p>Tariffa su base oraria di cui all'art. 10 c. 2 (**) del D. Lgs. 02/02/2021 n. 32 per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle prime 3 ore, necessaria per concludere il procedimento di riconoscimento (all. 2 sez. 8 punto 2)</p>	<p>Alle tariffe di cui all. 2 sez. 8 punto 1 e 2 del D.Lgs. 02/02/2021 n. 32 NON si applica la maggiorazione dello 0,5% prevista all'art. 8 c. 4 del decreto stesso (**). Alla tariffa oraria si applica la maggiorazione prevista all'art. 8 c. 1 (***)</p>	
<p>Sezione 8 - Aggiornamento dell'atto di riconoscimento degli stabilimenti dei settori:</p> <p>a) degli alimenti di cui all'articolo 6, del regolamento (CE) n. 852/2004 e di cui all'articolo 148, del regolamento in relazione al riconoscimento degli stabilimenti conformemente ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004;</p> <p>b) dei mangimi di cui agli articoli 9 e 10, del regolamento (CE) n. 183/2005 e di cui all'articolo 79, paragrafo 2, lettera b) del regolamento;</p> <p>c) dei sottoprodotti di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009;</p> <p>d) della sanità animale, limitatamente al riconoscimento condizionato e definitivo degli stabilimenti di cui agli articoli da 94 a 100 e da 176 a 184 del regolamento (UE) 2016/429.</p>	<p>D.Lgs. 02/02/2021 n. 32</p> <p>art. 6 commi 13 - 14</p> <p>Allegato 2, Sezione 8</p> <p>punti 3 - 4 - 5</p>	<p>100,00</p> <p>Tariffa forfettaria di cui all'all. 2 sez. 8 punto 3 del D.Lgs. 02/02/2021 n. 32 per l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento, inclusiva di 2 ore di attività del controllo ufficiale e dei sopralluoghi, indipendentemente dal numero di addetti al controllo ufficiale</p> <p>Tariffa su base oraria di cui all'art. 10 c. 2 (**) del D. Lgs. 02/02/2021 n. 32 per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle 2 ore, necessaria per concludere il procedimento di aggiornamento dell'atto di riconoscimento (all. 2 sez. 8 punto 4)</p> <p>50,00</p> <p>Tariffa forfettaria di cui all'all. 2 sez. 8 punto 5 del D.Lgs.</p>	<p>Alle tariffe di cui all. 2 sez. 8 punto 3 - 4 - 5 del D.Lgs. 02/02/2021 n. 32 NON si applica la maggiorazione dello 0,5% prevista all'art. 8 c. 4 (***) . Alla tariffa oraria si applica la maggiorazione prevista all'art. 8 c. 1 (***)</p>	<p>Le tariffe per gli aggiornamenti del riconoscimento non sono dovute nei seguenti casi:</p> <p>a) sospensione o revoca del riconoscimento;</p> <p>c) variazione della toponomastica;</p> <p>d) variazione di rappresentate legale di società di capitali.</p>

		02/02/2021 n. 32 per l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento senza sopralluogo		
Sezione 8 - Rilascio delle autorizzazioni diverse dai riconoscimenti previste dalle norme dei settori di cui all'art. 1 c. 1 del D.Lgs. 02/02/2021 n. 32 ovvero: - Alimenti e sicurezza alimentare - Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA) - Mangimi - Salute animale - Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati (SOA) - Benessere degli animali - Immissione in commercio e uso di PRODOTTI FITOSANITARI	D.Lgs. 02/02/2021 n. 32 art. 6 c. 15 Allegato 2, Sezione 8 punto 6	Tariffa su base oraria ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.Lgs. 02/02/2021 n. 32 (**)	Alle tariffe di cui all. 2 sez. 8 punto 6 - 4 - 5 del D.Lgs. 02/02/2021 n. 32 NON si applica la maggiorazione dello 0,5% prevista all'art. 8 c. 4 (***). Alla tariffa oraria si applica la maggiorazione prevista all'art. 8 c. 1 (***)	Nella tariffa è incluso l'eventuale sopralluogo.
Sezione 8 - Registrazione e relativi aggiornamenti (comprese notifiche avvio attività, subingressi e variazione tipologia produttiva) degli stabilimenti dei settori: a) alimenti (Reg. CE n. 852/04 e n. 853/04) b) mangimi (Reg. CE n. 183/05) c) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati (Reg. CE n. 1069/09) d) sanità animale (Reg. (UE) 2016/429)	D.Lgs. 02/02/2021 n. 32 art. 6 commi 13 – 14 Allegato 2, Sezione 8 punto 7	20,00 Tariffa forfettaria di cui all'all. 2 sez. 8 punto 7 del D.Lgs. 02/02/2021 n. 32	Alla tariffa NON si applica la maggiorazione dello 0,5% previste all'art. 8 c. 4 (***)	Le tariffe per gli aggiornamenti della registrazione non sono dovute nei seguenti casi: b) sospensione o cessazione dell'attività di un operatore o stabilimento registrato; c) variazione della toponomastica; d) variazione di rappresentate legale di società di capitali.
Sezione 9 - Ispezione effettuata secondo la disciplina regionale dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo	D.Lgs. 02/02/2021 n. 32 art. 7	15,00 Tariffe forfettaria di cui all'all. 2 sez. 9 lettera a) del D.Lgs. 02/02/2021 n. 32 comprensiva dell'ispezione del primo animale e delle spese di viaggio 5,00 Tariffe forfettaria di cui all'all. 2 sez. 9 lettera b) del D.Lgs. 02/02/2021 n. 32 per ogni animale ispezionato nella stessa seduta di macellazione successivo al primo	Alla tariffa NON si applica la maggiorazione dello 0,5% previste all'art. 8 c. 4 (***)	Ove previste, il costo delle verifiche analitiche, inclusi analisi, prove e diagnosi, sono a carico del richiedente. Tale costo verrà aggiunto alla tariffa ed è determinato sulla base dei tariffari dei laboratori di riferimento.
Controlli ufficiali e altre attività ufficiali non programmati , compresi quelli effettuati con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico in materia di: - Alimenti e sicurezza alimentare - Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA) - Mangimi - Salute animale - Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati (SOA)	D.Lgs. 02/02/2021 n. 32 Art. 9 commi 1 e 2	Tariffa su base oraria ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.Lgs. 02/02/2021 n. 32 (**)	Alla tariffa NON si applica la maggiorazione prevista all'art. 8 c. 1 ma si applica la maggiorazione dello 0,5% prevista all'art. 8 c. 4 (***).	Per controlli ufficiali originariamente non programmati, si intendono quelli che si sono resi necessari in caso di: - accertata non conformità (controllo di verifica risoluzione delle non conformità – la tariffa non è dovuta se tale controllo è contestuale ad un controllo ufficiale già programmato) - sospetta non conformità successivamente confermata dall'Autorità competente. In questo caso sono a carico dell'operatore che ha generato la non conformità sia l'attività di controllo che i costi relativi ad eventuali analisi, prove e diagnosi effettuate. Rientrano in questa tariffa anche i

<p>- Benessere degli animali - Immissione in commercio e uso di PRODOTTI FITOSANITARI</p>				<p>controlli per gli adempimenti relativi alla profilassi antirabbica</p> <p>Fatte salve le esclusioni previste all'art. 1 c. 6 del D.Lgs. 02/02/2021 n. 32, la tariffa si applica a tutti gli operatori, senza esclusioni, compresi gli operatori della produzione primaria, gli operatori del settore dei MOCA, gli operatori del commercio al dettaglio, i broker e gli operatori responsabili della immissione in commercio e dell'uso dei prodotti fitosanitari.</p>
<p>Controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta, compresi quelli effettuati con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alimenti e sicurezza alimentare - Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA) - Mangimi - Salute animale - Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati (SOA) - Benessere degli animali - Immissione in commercio e uso di PRODOTTI FITOSANITARI 	<p>D.Lgs. 02/02/2021 n. 32 Art. 9 commi 1 e 3</p>	<p>Tariffa su base oraria ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.Lgs. 02/02/2021 n. 32 (**)</p>	<p>Alla tariffa si applicano le maggiorazioni (***) previste all'art. 8 commi 1 e 4 del D.Lgs. 02/02/2021 n. 32</p>	<p>Per controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta, si intendono quelli richiesti dall'operatore interessato, compresi quelli per il rilascio di certificati e attestati ufficiali e quelli di cui all'art. 5 commi 5, 6 e 7.</p> <p>Fatte salve le esclusioni previste all'art. 1 c. 6 del D.Lgs. 02/02/2021 n. 32, la tariffa si applica a tutti gli operatori, senza esclusioni, compresi gli operatori della produzione primaria, gli operatori del settore dei MOCA, gli operatori del commercio al dettaglio, i broker e gli operatori responsabili della immissione in commercio e dell'uso dei prodotti fitosanitari.</p> <p>Sono a carico dell'operatore i costi per analisi di laboratorio a seguito di campionamenti effettuati nel corso dei controlli richiesti. Tale costo verrà aggiunto alla tariffa ed è determinato sulla base dei tariffari dei laboratori di riferimento.</p>
<p>Ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza escluso macellazione d'urgenza.</p>	<p>D.Lgs. 02/02/2021 n.32 art. 9 c. 3 lettera c) e c. 4</p>	<p>Tariffa su base oraria ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.Lgs. 02/02/2021 n. 32 (**)</p>	<p>Alla tariffa si applicano le maggiorazioni (***) previste all'art. 8 commi 1 e 4 del D.Lgs. 02/02/2021 n. 32</p>	<p>La tariffa include eventuali certificati o attestati ufficiali rilasciati ed è applicata indipendentemente dall'esito dell'ispezione ante mortem.</p> <p>Nel caso di macellazione effettuata presso l'azienda di provenienza non è prevista alcuna riduzione delle tariffe di cui all'art. 6 commi 1 e 3 del decreto.</p>
<p>(*) - Le tariffe di cui al D.Lgs. 02/02/2021 n. 32, come disposto all'art. 1 c. 6 lettera a) e b), non si applicano agli enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 e alle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al D.Lgs. 02/01/2018 n. 1</p>				
<p>(**) La tariffa su base oraria di cui all'art. 10 comma del 2 D.Lgs. 02/02/2021 n. 32 è determinata moltiplicando la tariffa oraria di cui all'allegato 3 sezione 1 dello stesso decreto per le ore o frazioni di ore (frazione minima il minuto) impiegate da <u>ciascun addetto incaricato ad eseguire il controllo ufficiale</u> o le altre attività ufficiali. Ai fini della determinazione della tariffa non deve essere computato il tempo di viaggio, incluso il tempo per il trasporto dei campioni al laboratorio.</p>				
<p>(***) Art. 8 D.Lgs. 02/02/2021 n. 32 Comma 1- La tariffa oraria è maggiorata del 30 per cento, quando i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali sono effettuati: a) in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00; b) nei giorni festivi; c) nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale o dell'altra attività ufficiale Comma 4 - La tariffa applicata all'operatore è maggiorata dello 0,5 per cento per l'attuazione del Piano di controllo nazionale pluriennale</p>				
<p>NB: Le tariffe sono a carico degli operatori dei settori interessati e sono destinate e vincolate alle Autorità competenti e agli altri enti di cui agli articoli 14 e 15, e concorrono, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ad assicurare adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare, effettuare e migliorare il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea (art. 1 c. 3)</p>				
<p>Il pagamento anticipato è previsto soltanto per le tariffe forfettarie per la registrazione e i relativi aggiornamenti di cui all'allegato 2 sezione 8 punto 7 del D.Lgs. 02/02/2021 n. 32 per cui l'Azienda USL verifica il pagamento da parte dell'operatore (art. 13 c. 6)</p>				
<p>PROVVEDIMENTI PER OMESSO PAGAMENTO (art. 17 commi dal 3 al 6 del D.Lgs. 02/02/2021 n. 32): Nel caso in cui l'operatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento non adempia, l'Azienda sanitaria locale applica la maggiorazione del 30 per cento all'importo relativo alla richiesta di pagamento insoluta, oltre agli interessi legali ed emette nuova richiesta di pagamento. Trascorsi sessanta giorni da questa richiesta, in caso di ulteriore inadempimento, l'Azienda sanitaria locale applica la procedura per il recupero crediti, inclusa la riscossione coattiva. Contestualmente all'avvio della procedura di recupero crediti: - per i macelli e gli stabilimenti di lavorazione selvaggina l'Azienda sanitaria locale sospende il controllo ufficiale e dispone, rispettivamente, la sospensione dell'attività di macellazione e di lavorazione della selvaggina; - per gli stabilimenti di cui all'allegato 2, sezioni 2, 4, 5 e 6, l'Azienda sanitaria locale sospende i controlli ufficiali su richiesta.</p>				